

Pubblicato il 11/02/2020

N. 00323/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2015, proposto da Comune di Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Arena, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Firenze,20;

contro

Fallimento Cogep S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Salvatore Castorina, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, piazza Roma, 9;

Per l'accertamento

- dell'efficacia nei confronti della curatela fallimentare Co.Gep della convezione urbanistica di lottizzazione conclusa tra la ditta Co.Gep. S.r.l. ed il Comune di Gravina di Catania in data 15.07.2005 e nella successiva rettifica parziale redatta in data 8.02.2006;

-dell'inadempimento della Ditta COGEP S.r.l. rispetto agli obblighi previsti nella suddetta convenzione urbanistica di lottizzazione con conseguente emissione della pronuncia ex art. 2932 c.c. nei confronti della curatela del fallimento Co.Gep. e con la nomina di commissario ad acta che provveda a quanto di necessità per pervenire a detto trasferimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Fallimento Cogep S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto dell'Assessorato Regionale LL.PP - dipartimento lavori pubblici servizio aree urbane e politica della casa, n. 1465/8° del 14 ottobre 2002 la società Co.Gep s.r.l. è stata ammessa ai benefici dell'edilizia agevolata convenzionata di cui alla legge 457/78 per la costruzione di n.100 alloggi nel Comune Gravina di Catania. La società ha, quindi, avviato la richiesta di approvazione di un programma costruttivo, in variante all'allora vigente Programma di Fabbricazione, ai sensi dell'art. 25 della l.r., definito con D.A. n. 1314/DRU del 20 dicembre 2004 in conformità al parere n.69 del 17.12.2004 reso dal Servizio 4CT del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Con convenzione del 15 luglio 2005 e successiva rettifica dell'8 febbraio 2006, il Comune di Gravina e la società hanno pattuito gli obblighi connessi al programma costruttivo così come approvato dal DRU prevedendo, per quanto di interesse in questa sede, quanto segue:

art. 2: “L’impresa COGEP s.r.l. si obbliga a realizzare e cedere a tutti gli effetti di legge al Comune di Gravina di Catania le porzioni di aree destinate ad attrezzature pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito del citato programma costruttivo, dette aree risultano estese mq 13.461 e sono così destinate e localizzate nella zonizzazione del programma costruttivo (...);

art. 3: L’impresa nei confronti del Comune si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della concessione con le seguenti modalità:

a) la cessione della porzione di area destinata ad opere di urbanizzazione primarie e secondarie (...);

art. 4: L’impresa si obbliga, per se e per i propri aventi causa a realizzare a propria cura e spese, conformemente alle indicazioni del programma costruttivo, le seguenti opere:

- parcheggio pubblico;*
- verde pubblico attrezzato;*
- rete fognaria bianca e nera;*
- rete di distribuzione idrica;*
- rete di distribuzione dell’energia elettrica e telefonica;*
- impianto di pubblica illuminazione;*
- strada di Programma e di Piano (...);”*

La COGEP - che ha completato i lavori di cui al progetto costruttivo, omettendo, tuttavia, la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla citata convenzione - è stata dichiarata fallita con sentenza n. 196/2011 del Tribunale di Catania, in seguito alla quale il Comune ha presentato istanza al fine di insinuare il proprio credito allo stato passivo, oltre che per ottenere la restituzione o la rivendica dei beni mobili o immobili.

Con decreto del 21 gennaio 2013 il Giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo del fallimento e rigettava la domanda del Comune di Gravina di Catania tenuto anche conto “di quanto dichiarato dal curatore in ordine alla manifesta volontà di

sciogliersi dal vincolo contrattuale, comunicato al comune istante e considerata comunque la inammissibilità di siffatta domanda in sede di verifica dello stato passivo riguardando la verifica o l'ammissione di un credito o la rivendica di un bene di proprietà del creditore istante"; si rigetta altresì la domanda di ammissione al passivo del credito di € 720.868,01 pari ai costi per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tenuto conto che non sono state considerate le opere già eseguite dalla società in bonis il cui importo va detratto dal costo relativo alle opere ancora da eseguirsi".

Con decreto del 13 febbraio 2014, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Gravina di Catania ammetteva *"al passivo del fallimento il credito vantato dal Comune di Gravina di Catania, al chirografo, di euro 720.868,01, con gli interessi legali fino alla data del fallimento, con riserva all'esito del giudizio promosso dinanzi al Giudice Amministrativo"*.

Con il ricorso in esame, notificato il 26 febbraio 2015, il Comune di Gravina ha formulato le seguenti domande:

"- accertare la legittimità ed efficacia nei confronti del Fallimento Co.Gep resistente della convenzione urbanistica di lottizzazione conclusa tra la ditta COGEP S.r.l. ed il Comune di Gravina di Catania in data 15.07.2005 e nella successiva rettifica parziale redatta in data 08.02.2006";

"- (...) accertare l'inadempimento della COGEP a quanto previsto dalla suddetta convenzione urbanistica di lottizzazione con conseguente ordine al Curatore di effettuare il trasferimento (...) delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma costruttivo sopra detto, le quali, anche secondo il vigente PRG, sono già sottoposte a vincolo di destinazione d'uso pubblico per dette opere di urbanizzazione, in virtù del decreto di approvazione del programma costruttivo e della conseguente procedura amministrativa";

"- (...) riconoscere il credito del Comune di Gravina di Catania nei confronti del Fall. Co.Gep per la somma di € 720.868,01, oltre interessi; o, in subordine, riconoscere il credito del Comune di Gravina di Catania per l'eventuale importo minore scaturente da una CTU che sin d'ora si

chiede di nominare, in relazione alle eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ove già eseguite dalla COGEP, che il Comune non ha potuto constatare poiché trattasi di impianti interrati, tenuto conto del fatto che comunque tali eventuali opere mancano di collaudo”;

“-nominare il commissario ad acta che provveda a quanto di necessità per pervenire a detti trasferimenti delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ove eseguite”;

“-riconoscere il risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione”.

A sostegno delle domande il Comune ha rilevato l'impossibilità in capo al Curatore del fallimento Co.Gep, di revocare gli obblighi derivanti dalla Convenzione sottoscritta in esecuzione del decreto regionale di approvazione del programma costruttivo in seguito alla quale *ex lege* è avvenuta la dichiarazione di pubblica utilità, che non può essere revocata da una dichiarazione volta a tutelare interessi meramente privati.

Il Fallimento COGEP si è costituito in giudizio e ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'estraneità al dedotto rapporto sostanziale poiché per effetto dell'art. 10, ult. cpv., della convenzione (*“Il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di abitabilità e di uso dei locali se l'impresa od i suoi aventi causa non abbiano provveduto alla cessione delle aree stabilite dalla presente e delle opere di urbanizzazione dalla stessa realizzate”*) dal momento del trasferimento della proprietà degli alloggi ai privati gli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree si sarebbero automaticamente trasferiti dall'Impresa fallita, ai terzi privati, acquirenti degli alloggi.

Ha, inoltre, contestato la fondatezza del ricorso rilevando che la convenzione urbanistica ha indubbia natura di atto negoziale governato dalle regole civilistiche *ex art 11* della legge n. 241/1990, con conseguente correttezza e legittimità della determinazione del Curatore del Fallimento di non subentrare in contratto e di sciogliersi dallo stesso, *ex art. 72 L.F.*

Le parti hanno scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza del 20 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.

DIRITTO

Il ricorso riguarda l'accertamento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione sottoscritta il 15 luglio 2005 tra il Comune di Gravina e la società Co.Gep. s.r.l. e, in particolare, l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultima, previa verifica dell'efficacia della suddetta convenzione nei confronti della curatela che nelle more si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 72 della legge fallimentare. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla parte resistente che, invocando l'art. 10, ultimo cpv. della convenzione (*“il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di abitabilità e di uso dei locali se l'impresa od i suoi aventi causa non abbiano provveduto alla cessione delle aree stabilite dalla presente e delle opere di urbanizzazione dalla stessa realizzate”*), ritiene che dal momento del trasferimento degli immobili agli assegnatari l'obbligo di cessione si sia trasferito dall'impresa ai privati acquirenti.

L'eccezione è infondata, poiché l'art. 10 citato non prevede alcun “trasferimento” degli obblighi assunti con la convenzione, ma si limita a stabilire che non verrà rilasciato alcuna provvedimento autorizzativo per l'abitabilità degli immobili sino a quando *“l'Impresa o i suoi aventi causa non abbiano provveduto alla cessione delle aree...”* e ciò in conformità alle altre disposizioni della convenzione (v., in particolare artt. 2 e 3) da cui chiaramente si evince che la Co. Gep. ha assunto personalmente l'obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione e cessione delle aree individuate nell'art. 2 e di corrispondere “il corrispettivo della concessione” con le modalità di cui all'art. 3. In particolare, proprio il fatto che nella Convenzione la società si sia assunta l'obbligo in questione anche per i propri aventi causa, senza specificare che tale obbligo sarebbe venuto a cessare con la cessione della proprietà dei fondi e/o con il subentro di altro soggetto negli obblighi previsti dalla Convenzione, evidenzia che

la volontà delle parti era, precisamente, quella di individuare in modo certo il soggetto debitore degli oneri di urbanizzazione, a prescindere da quelle che sarebbero state le vicende relative alla proprietà degli immobili compresi nel Programma costruttivo in questione.

L'eccezione è, inoltre, infondata tenuto conto che il punto centrale della controversia è costituito sostanzialmente dalla verifica dell'ammissibilità/legittimità della manifestazione di volontà espressa dal curatore del fallimento di sciogliersi dalle obbligazioni assunte dalla società Co.Gep. (all'epoca *in bonis*) con la sottoscrizione della convenzione urbanistica, con conseguente legittimazione della curatela.

Nel merito il ricorso è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.

Prima di esaminare la questione circa l'applicabilità dell'art. 72 della legge fallimentare alle convenzioni urbanistiche è opportuno evidenziare, in termini generali e ai fini del corretto inquadramento della fattispecie concreta, che per pacifica ricostruzione giurisprudenziale la convenzione urbanistica si sostanzia in un accordo bilaterale, intercorrente fra i privati e l'ente pubblico, alternativo rispetto agli strumenti urbanistici attuativi ed avente ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico di una parte del territorio comunale (cfr., tra le tante: Cons. Stato Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068; 15 maggio 2017 n. 2256 e 29 settembre 2016 n. 4027; Cons. Stato, V, 26 novembre 2013, n. 5603; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 giugno 2010, n. 2274); essa, lungi dal costituire un contratto di diritto privato e/o immediatamente disciplinata dal codice civile, deve essere inquadrata tra i contratti ad oggetto pubblico, per i quali trova applicazione - rientrando essi tra gli accordi sostitutivi di provvedimento - la disciplina degli "accordi" di cui all'art. 11 della legge n.241/1990, che rappresentano moduli consensuali di esercizio del potere amministrativo sottoposti ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti "in quanto compatibili" (Cons. Stato Sez. II, 29 luglio 2019 n.5304; sez. IV,

7 settembre 2018, n. 5276; 22 febbraio 2018, n. 1119; 7 maggio 2015, n.2313; sez. IV, 26 settembre 2013, n.4810).

In merito, si è affermato (cfr. Cons. Stato n. 2256/2017 cit.):

- *“fermi i casi di contratti di diritto privato (per i quali trovano certamente applicazione le disposizioni del codice civile), nei casi invece di contratto ad oggetto pubblico l'amministrazione mantiene comunque la sua tradizionale posizione di supremazia; tali contratti non sono disciplinati dalle regole proprie del diritto privato, ma meramente dai "principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti", sempre "in quanto compatibili" e salvo che "non diversamente previsto";*
- *nel caso delle convenzioni che accedono all'esercizio di potestà amministrativa (anche latamente) concessoria - dove è chiara la natura latamente contrattuale dell'atto bilaterale, stante la regolazione di aspetti patrimoniali - ben possono trovare applicazione le disposizioni in tema di obbligazioni e contratti. Tuttavia, tale applicazione non può esservi, se non considerando la persistenza (ed immanenza) del potere pubblico, dato che l'atto fondativo del rapporto tra amministrazione e privato non è la convenzione, bensì il provvedimento, rispetto al quale la prima rappresenta solo uno strumento ausiliario, idoneo alla regolazione (subalterna al provvedimento) di aspetti patrimoniali del rapporto, nell'ambito di una più ampia finalità di pubblico interesse che ispira l'azione amministrativa”;*
- *in definitiva, “è solo in ragione di una analisi dettagliata e specifica, che tenga conto delle considerazioni ora espresse, che può concludersi per la applicabilità (o meno) di norme ed istituti del codice civile ai contratti della pubblica amministrazione (anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 1323 cod. civ.), in tutti quei casi (segnatamente per i contratti ad oggetto pubblico) in cui il contratto, dotato di "tipicità" propria conferita da norme di diritto pubblico, non risulta, fin dal suo momento genetico, meramente regolato dal diritto privato, ma anzi presenta elementi, anche essenziali (causa, oggetto), particolari rispetto agli ordinari contratti, in quanto diversamente conformati”.*

Alla luce dei principi innanzi esposti, occorre rilevare:

- per un verso, che l'art. 72 della legge fallimentare dispone che *“Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto (...) rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”*;

- per altro verso, che la convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, presenta un “contenuto contrattuale” sostanzialmente definito dalla legge e dagli atti di pianificazione, di modo che non può configurarsi una "autonomia", e dunque una "disponibilità" delle obbligazioni assunte con la convenzione da parte dell'amministrazione, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti patrimoniali e, ancor più specificamente, gli oneri di urbanizzazione, che devono essere corrispondere secondo le disposizioni di legge.

Orbene, già tale preliminare qualificazione della natura giuridica della fattispecie in termini di contratto ad oggetto pubblico è sufficiente per escludere l'applicazione, alle convenzioni urbanistiche, del recesso previsto dall'art. 72 della legge fallimentare che facendo riferimento espresso al “contratto” richiama lo schema generale dell'art. 1321 del codice civile il quale, per le ragioni anzidette, non si attaglia alle convenzioni urbanistiche per la loro intrinseca natura pubblicistica (v. in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4251).

Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2° dell'art. 11 della legge n. 241/1990, agli accordi sostitutivi del provvedimento, si applicano *“ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”* e non le singole disposizioni del codice civile, né a maggior ragione quelle delle leggi speciali (cfr. TAR Puglia - Bari, sez. I, 4 giugno 2013, n. 899 secondo cui *"Dal chiaro tenore letterale del comma 2 dell'art. 11, L. n. 241 del 1990 si può ricavare un principio di rigorosa tassatività delle regole privatistiche applicabili agli accordi ex art. 11, L. n. 241 del 1990 (e cioè*

unicamente quelle richiamate dal menzionato comma 2: ossia i principi in materia di obbligazioni e contratti di cui al libro IV del codice civile, peraltro con il duplice limite della compatibilità e dell'inesistenza di una disciplina speciale difforme). Il citato comma 2, inoltre, non richiama direttamente le disposizioni del Libro IV del c.c., ma unicamente i principi. Ne consegue che la disciplina privatistica contenuta in leggi speciali (ivi compresa la legge fallimentare, in particolare l'art. 72, R.D. n. 267 del 1942) non è applicabile agli accordi in esame)".

Né può ritenersi che la facoltà di recesso unilaterale prevista dall'art. 72 della legge fallimentare costituisca un "principio" in materia di obbligazione in considerazione dell'evidente portata derogatoria rispetto alla generale vincolatività del contratto raggiunto dalle parti, secondo la previsione dell'art. 1372 cod. civ. (V. in tal senso Cons. Stato, n. 4251/2018 cit. che afferma "(...) l'art. 72 della legge fallimentare, assume invero carattere derogatorio, attribuendo al curatore il potere di liberare il fallimento da eventuali vincoli contrattuali in atto, attraverso lo scioglimento del contratto. Nell'ipotesi in cui il curatore decida di esercitare il diritto potestativo di cui all'art. 72 cit., l'altro contraente rimarrebbe impossibilitato dal pretendere la prestazione originariamente prevista dal regolamento contrattuale, potendo unicamente fare istanza di insinuazione al passivo. La ratio derogatoria della norma è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, tali esigenze non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione precedentemente stipulata dalla società fallita ai sensi dell'art. 11 L. n. 241 del 1990. Verrebbe infatti attribuita una posizione peggiore agli interessi della massa creditoria rispetto a quelli sottesi all'esecuzione di una prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati. La concreta possibilità di realizzazione dell'interesse pubblico, di cui l'Amministrazione è istituzionalmente portatrice, verrebbe infatti pregiudicata dalle scelte del curatore fallimentare ancorché mosso da esigenze individualistiche, così palesandosi una precisa gerarchia di valori priva di fondamento normativo siccome innescata dall'interferenza tra

due norme (l'art. 72 della legge fallimentare e l'art. 11 della L. n. 241 del 1990) aventi una ben diversa collocazione topografica e temporale)”.

Da quanto sopra esposto deriva l'impossibilità per il curatore di potersi avvalere, nel caso di specie - connotato da evidenti profili di interesse pubblico - della facoltà prevista dall'art. 72 cit. e di poter recedere dagli obblighi assunti dalla Co.Gep con la sottoscrizione della convenzione del 15 luglio 2005 e successive modifiche per la realizzazione del programma costruttivo approvato in variante al Piano di fabbricazione all'epoca di vigente.

Ne consegue la fondatezza della domanda del Comune ricorrente finalizzata all'accertamento dell'efficacia nei confronti del Fallimento Co.Gep e della convezione urbanistica sottoscritta tra le parti per la realizzazione del programma costruttivo e dell'esistenza dell'inadempimento della Co.Gep in ragione dell'incontestata, parziale, non esecuzione delle opere di urbanizzazione (v. relazione del Responsabile del VII Servizio del 21 febbraio 2013, depositata in atti e non contestata dalla parte resistente) e mancata cessione delle relative aree, con conseguente ordine al Curatore di eseguire il trasferimento delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma costruttivo.

Per ciò che riguarda la domanda di quantificazione delle somme dovute è opportuno premettere che, secondo le regole di distribuzione dell'onere della prova in controversie aventi ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni, a fronte dell'allegazione del titolo di credito (nella specie, si ripete, l' omessa integrale esecuzione delle opere di urbanizzazione e il mancato trasferimento delle aree all'Amministrazione), spetta al debitore, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., dimostrare ogni eventuale fatto impeditivo, estintivo o anche solo modificativo del credito medesimo, incluso tra essi l'intervenuto adempimento (totale o parziale) dell'obbligazione originaria. Nella fattispecie in esame, quindi, non essendo contestato l'an del credito fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente, ma solo il

quantum, l'onere di provare il fatto estintivo/modificativo di quel diritto gravava sulla parte resistente che, tuttavia, non lo ha assolto, come avrebbe dovuto, dato che a fronte del dettagliato elenco delle opere di urbanizzazione non realizzate di cui alla citata relazione del 21 febbraio 2013, la mera contestazione sul solo quantum formulata negli scritti difensivi, non appare sufficiente, data la sua totale genericità, a confutare la richiesta del creditore, che, dunque, deve essere accolta.

Accertato, dunque, l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla Co.Gep. derivanti dalla convenzione di urbanizzazione e l'esistenza del credito conseguentemente vantato dal Comune, nella misura come da esso quantificata e non utilmente smentita da parte ricorrente, debbono essere dichiarate la sussistenza del diritto del Comune alla cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione non ancora eseguite e l'obbligo del Fallimento di provvedere, nell'impossibilità dell'esecuzione delle opere richieste dal Comune, alla liquidazione delle somme dovute a titolo di adempimento per equivalente, nella misura richiesta dal Comune.

Quanto, invece, alla pronuncia costitutiva *ex art. 2932* il Collegio rileva che la stessa è genericamente menzionata nell'epigrafe del ricorso, ma con riguardo ad essa non risulta formulata alcuna specifica domanda né nel corpo del ricorso introduttivo, né nelle richieste conclusive e, pertanto, deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 40, comma 1° lett. b) e f) dato che in ricorso non sono stati nemmeno indicati i confini, i dati catastali e la consistenza delle aree oggetto di trasferimento e tenuto anche conto che - come rilevato dalla controinteressata - alcune particelle corrispondenti alle aree di urbanizzazione per come previste nella convenzione urbanistica ad oggi non risultano ancora trasferite alla COGEP (v. sentenza del Tribunale di Catania, n. 929/2019 allegata dalla parte controinteressata).

Nei limiti sopra precisati il ricorso è fondato e va accolto con conseguente accertamento del diritto del Comune alla cessione gratuita delle aree necessarie alla

realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell'obbligo del Fallimento di provvedere, nell'impossibilità dell'esecuzione delle opere richieste dal Comune, alla liquidazione delle somme dovute a titolo di adempimento per equivalente, nella misura richiesta dal Comune (€ 720.868,01, il cui importo risulta già ammesso con riserva allo stato passivo della procedura fallimentare).

Le spese di giudizio, in ragione della natura della controversia, della peculiarità della vicenda, nonché di alcuni diversi orientamenti maturati in ordine alle questione dedotta in giudizio, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, e per l'effetto, accerta il diritto del Comune di Gravina di Catania alla cessione gratuita delle aree di proprietà della controinteressata da destinarsi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo le previsione della convenzione del 15 luglio 2005 e successive modifiche, con obbligo della Curatela di corrispondere al Comune di Gravina di Catania l'importo di € 720.868,01 necessario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione stesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 20 novembre 2019 e 15 gennaio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Agnese Anna Barone

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO